



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI"

Sede legale: Via S. De Renzi, 62 Salerno – tel. 089 231977 fax 089 2582440

www.consalerano.com

Prot.

8656/PR2*

Del

31 MAG. 2011

IL PRESIDENTE

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 14;

Visto l'art. 10 dello statuto di autonomia del Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci", approvato nella seduta del 04.03.2011 dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio, che dispone: "Con apposito regolamento il Conservatorio disciplina la procedura e le modalità per l'elezione del Direttore";

Visto il D.M. n. 33 del 27.02.2009, con il quale viene disposto il commissariamento del Conservatorio statale di musica "Giuseppe Martucci" di Salerno;

Vista la deliberazione n. 19 del 27.05.2011 del Commissario straordinario del Conservatorio, avente ad oggetto "Approvazione schema di regolamento per le elezioni del Direttore del Conservatorio";

Visto il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30.05.2011;

Atteso che è necessario garantire a tutti i docenti il diritto di voto attraverso procedure che non ledano in alcun modo il diritto dell'elettorato attivo;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DISPONE

la seguente disciplina per le elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica
"Giuseppe Martucci"

Art. 1

(Indizione delle elezioni e presentazione delle candidature)

A mente di quanto disposto dall'art. 10 comma 3 dello Statuto di autonomia del Conservatorio, le elezioni per la carica del Direttore sono indette di norma almeno sei mesi prima della scadenza naturale del mandato. Tale termine può essere motivatamente posticipato, ma le elezioni non possono in ogni caso essere indette oltre il mese di settembre antecedente la scadenza naturale del mandato.

Le elezioni per la carica di Direttore si svolgono in due turni: primo turno ed eventuale ballottaggio, tra i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze, nel caso in cui alcuno dei candidati consegua al primo turno la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

Il Presidente del Conservatorio, su proposta vincolante del Consiglio Accademico, con proprio decreto determina:

- a. i termini e le modalità per la presentazione delle candidature;
- b. i giorni di elezione, per il primo turno e per l'eventuale ballottaggio;
- c. la fascia oraria di apertura del seggio elettorale;
- d. le modalità di insediamento del Seggio elettorale e della Commissione di garanzia;
- e. le modalità di determinazione e di pubblicazione dell'elettorato attivo;
- f. le modalità di verifica delle candidature;
- g. modalità di proclamazione dell'eletto.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione dell'elettorato, per le operazioni elettorali devono essere previsti, tanto al primo turno che all'eventuale ballottaggio, non meno di tre e non più di cinque giorni lavorativi.

Tra primo turno e ballottaggio devono decorrere non meno di tre e non più di quindici giorni.

Art. 2

(Elettorato passivo)

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 dello Statuto possono concorrere all'elezione per direttore del Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" i docenti con contratto a tempo indeterminato anche di altre istituzioni appartenenti al sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, i cui requisiti d'eleggibilità faranno riferimento all'esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali e che abbiano comunque maturato, all'atto dell'insediamento, dieci anni di effettivo servizio.

Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato mediante presentazione di un curriculum e di un elenco dei titoli corredati di autocertificazione di veridicità sottoscritta dal candidato.

Il candidato escluso può presentare ricorso entro i cinque giorni successivi alla comunicazione dell'esclusione al Presidente della Commissione di Garanzia, che decide nei tre giorni successivi alla presentazione del ricorso.

Art. 3

(Elettorato attivo)

L'elettorato attivo per l'elezione del direttore del Conservatorio spetta:

- a) ai docenti, ovvero i titolari di cattedra, con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio attivo presso l'Istituzione;
- b) ai supplenti annuali con contratto a tempo determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico di riferimento.

La Direzione amministrativa del Conservatorio provvede entro il 15° giorno anteriore alla data di svolgimento delle elezioni a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto da affiggere, non appena redatto, all'albo e pubblicare sul sito del Conservatorio.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al comma precedente sono segnalate al Presidente della Commissione di Garanzia fino a tre giorni prima della data del primo turno elettorale. Il Presidente della Commissione di Garanzia provvede, sentito il Direttore Amministrativo.

È comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere d'ufficio.



Art. 4
(Commissione di garanzia)

La Commissione di Garanzia è costituita da tre docenti che abbiano almeno 10 anni di servizio in ruolo, nominati con apposito provvedimento del Presidente su designazione del Consiglio Accademico.

A tal fine il Consiglio Accademico è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi titolo e delibera a maggioranza dei votanti. In mancanza di designazione ovvero in caso di decadenza di uno o più componenti, la Commissione è nominata ovvero integrata con provvedimento del Presidente del Conservatorio. La Commissione è presieduta dal docente più anziano in ruolo. La Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Direttore Amministrativo partecipa con funzioni di segretario verbalizzante e può esprimere pareri.

I componenti della Commissione di garanzia devono dichiarare all'atto dell'elezione di non volersi candidare e, se candidati, decadono.

La Commissione di garanzia, oltre a provvedere alle verifiche di cui all'art. 2, decide in via definitiva sull'attribuzione dei voti contestati ovvero di dubbia attribuzione sia al primo turno che all'eventuale ballottaggio.

La Commissione elettorale decide altresì, in via definitiva, sui reclami ovvero ricorsi avverso il risultato elettorale.

Il Presidente della Commissione di garanzia provvede alla proclamazione dei risultati elettorali e dell'eletto.

Art. 5
(Pubblicità)

Le candidature ammesse, i relativi curricula e gli eventuali programmi, questi ultimi se tempestivamente trasmessi alla Direzione Amministrativa, sono affissi all'albo del Conservatorio e pubblicati nel sito *web* dell'Istituto in tempo utile per consentire ai candidati un'adeguata pubblicità, e restano a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali. Il candidato può indicare nel programma le modalità attraverso cui può essere contattato dagli elettori. L'Amministrazione provvede a porre a disposizione dei candidati, al fine di esporre il proprio programma e rispondere anche ad eventuali domande di chiarimento, idonei spazi e locali.

Art. 6
(Seggio elettorale)

Alle operazioni elettorali soprintende un Seggio elettorale, designato dal Consiglio Accademico e nominato dal Presidente del Conservatorio, composta da tre docenti del Conservatorio aventi diritto all'elettorato attivo e presieduto dal più anziano in ruolo. Il Seggio è nominato con le stesse modalità e incompatibilità previste per i componenti della Commissione di garanzia di cui all'art. 4. Le cariche di componente il Seggio elettorale e della Commissione di garanzia sono tra loro incompatibili.

Le operazioni elettorali sono verbalizzate da un segretario individuato dal Direttore Amministrativo tra gli Assistenti amministrativi, preferibilmente di ruolo.

Il Seggio elettorale garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto.

Ultimato lo spoglio e risolta ogni questione inerente l'attribuzione dei voti, il Presidente del seggio dà immediata notizia dei risultati al Presidente della Commissione di Garanzia, il quale provvede agli adempimenti di cui all'art. 4.

alc

Avverso le risultanze dello spoglio elettorale è possibile presentare reclamo alla Commissione di garanzia.

Art. 7
(modalità di voto)

L'Amministrazione provvede alla predisposizione di tutto il materiale elettorale, che viene consegnato al Seggio elettorale all'atto del suo insediamento. Di tale consegna viene redatto verbale.

A ciascun elettore è consegnata una scheda elettorale, aperta e siglata da almeno due componenti del Seggio, previo accertamento dell'identità personale, anche mediante conoscenza diretta. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza apponendo una crocetta sul nome del candidato prescelto. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente il Seggio elettorale nell'apposita urna.

Sono nulle le schede dalle quali non risulti in modo univoco la volontà dell'elettore ovvero quelle nelle quali siano apposti segni di riconoscimento.

I non vedenti e i disabili esprimono il voto avvalendosi di un assistente da essi personalmente prescelto, identificato dal seggio con le stesse modalità previste per gli elettori, che sia maggiorenne, estraneo al Conservatorio e comunque non candidato.

Art. 8
(Metodo d'elezione)

Viene eletto Direttore il candidato che nel corso del primo turno elettorale raggiunge la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Se a seguito della prima votazione nessun candidato raggiunge tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti, si procede a ulteriore votazione, secondo le medesime modalità previste per il ballottaggio.

Art. 9
(Modalità di scrutinio, proclamazione, reclami)

Il seggio elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto processo verbale.

Il Presidente della Commissione di Garanzia, preso atto del risultato elettorale trasmesso dal Presidente del Seggio elettorale, procede alla pubblicazione dei risultati tramite avviso da pubblicare immediatamente all'esterno del seggio elettorale e sul sito *web* e all'albo del Conservatorio.

Al termine delle operazioni elettorali, il Presidente della Commissione di garanzia procede alla proclamazione dell'eletto.

Avverso la proclamazione dell'eletto è possibile opporre reclamo, da parte di chi vi abbia concreto interesse, entro e non oltre i cinque giorni successivi alla proclamazione dell'eletto.

La Commissione di garanzia decide nel merito entro i tre giorni successivi.



Art. 10
(Norme finali e transitorie)

In prima applicazione all'individuazione dei componenti la Commissione di garanzia di cui all'art. 4 e del Seggio elettorale di cui all'art. 6 si provvede con avviso pubblico. Sono designati i docenti che, fatta istanza, abbiano maggiore anzianità di servizio.

Decorso un quinquennio dall'approvazione, il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio verifica l'efficacia del presente regolamento e provvede, sentito il Consiglio Accademico, alle modifiche ovvero revisioni necessarie.



Il Presidente del Conservatorio
Avv. Francesco Lanocita